

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 4 AGOSTO 2008, N. 32578: sui presupposti del sequestro probatorio.

«Perché il sequestro ai fini probatori di cose pertinenti a fatti reato (art. 253 nuovo c.p.p.) sia legittimo, non è necessario che il fatto sia accertato, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile attraverso elementi logici.

Peraltro, dato che nella fase delle indagini preliminari il PM non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. ».

Registro Generale n. 13354/2008

32578108

Camera di Consiglio 02.07.2008

Sentenza n.

834

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Enrico Altieri
1. dott. Aldo Grassi
2. dott. Alfredo Teresi
3. dott. Silvio Amoresano
4. dott. Maria Silvia Sensini

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Granieri Matteo**, nato a Lodi il 14.02.1976, indagato del reato di cui all'art. 192 del d. lgs. n. 152/2006, avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma in data 7.03.2008 che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un'area di 6.758 mq. e di un bacino di raccolta delle acque meteoriche relativi all'impianto di compostaggio della *SECIT* s.p.a.;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;

Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. Gabriele Corbucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

osserva

Con ordinanza in data 7.03.2008 il Tribunale di Parma rigettava la richiesta di riesame proposta da Matteo Granieri, indagato, quale amministratore della società *SECIT*, dei reati di cui all'art. 192 d. lgs. n. 152/2006, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, emesso dal PM

il 13.02.2008, di un'area di 6.758 mq. e di un bacino di raccolta delle acque meteoriche relativi a un impianto di compostaggio.

Proponendo ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge per avere il Tribunale ommesso di esaminare circostanze di fatto e prove documentali influenti sulla decisione relativamente al sequestro del bacino di raccolta delle acque meteoriche.

Secondo il Tribunale dall'accertamento eseguito era emersa l'esistenza di una difformità quanto alle modalità di realizzazione dell'invaso in terra battuta e non in argilla, ma non era stato considerato che il certificato di collaudo n. 10250 del 14.10.2005, sottoscritto dal Comune e dalla SECIT, aveva dato atto che l'opera era stata eseguita conformemente al progetto.

Non era, quindi, ravvisabile alcuna difformità progettuale.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Ha affermato questa Corte che, "poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile.

La motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all'esistenza e alla configurabilità del reato (il cui accertamento è riservato alla fase di merito), deve avere principalmente riferimento alla natura e alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come "corpo del reato" o cose pertinenti al reato" [Cassazione sez. V, n. 703, 8.02.1999, Circi, RV 212778] e, quindi all'esistenza di una relazione d'immediatezza tra la cosa e l'illecito penale.

Perché il sequestro a fini probatori di cose pertinenti a fatti di reato (art. 253 nuovo c.p.p.) sia legittimo, non è necessario che il fatto sia accertato, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile attraverso elementi logici.

Peraltro, dato che nella fase delle indagini preliminari il PM non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento.

In tema di sequestro probatorio, al tribunale in sede di riesame compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sicché l'accertamento del *fumus commissi delicti* va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica.

Ne consegue che, nella specie, il sequestro probatorio è stato legittimamente disposto essendo stati indicati sia la fattispecie criminosa ipotizzata [deposito incontrollato di rifiuti accumulati indiscriminatamente su una vasta area dell'impianto di compostaggio e difformità dalle previsioni progettuali del bacino di raccolta delle acque meteoriche realizzato in terra battuta e non in argilla in cui illecitamente confluivano le acque di dilavamento dei piazzali dell'impianto di compostaggio dei rifiuti] sia i fatti specifici imputati, quali emergevano dal processo verbale di accertamento, sicché era astrattamente ravvisabile l'illecito penale nell'ambito dei dati fattuali offerti dal PM, nonché l'immediata riconducibilità delle cose sequestrate all'illecito.

Il ricorso non investe l'ipotizzato deposito incontrollato di rifiuti sparsi sull'area dell'impianto, ma soltanto il sequestro del bacino di raccolta delle acque con rilievi in fatto e incongrui stante che, anche se è intervenuto il collaudo dell'impianto, è stato accertato che il bacino non è stato realizzato in argilla [che è un idrosilicato d'alluminio avente la spiccata proprietà di assorbire acqua], ma in terra battuta, in difformità delle previsioni progettuali e che in esso confluivano senza la prescritta autorizzazione anche le acque di dilavamento dei piazzali dell'impianto di compostaggio dei rifiuti.

Per l'inammissibilità del ricorso, l'indagato va condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende di una somma equitativamente liquidata in €. 1.000.

P Q M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di €. 1.000.

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 2.7.2008.

il consigliere estensore



il presidente

